



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER
LA REGIONE MOLISE

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE DEL 29 LUGLIO 2020

“per la costituzione di un nucleo operativo di supporto tecnico-specialistico al Commissario straordinario delegato finalizzato all’attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise”

TRA

il **Presidente della Regione Molise, in qualità di Commissario straordinario delegato** ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, (nel seguito anche denominato “Commissario” o “le Parti”), con sede presso la Regione Molise, in Campobasso, Via Genova n. 11, C.F. 97684720580, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal dott. Donato Toma, nella sua qualità di Presidente, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della Regione Molise;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”) con sede in Roma, via Calabria n. 35, Codice Fiscale e P. IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dall’Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale;

PREMESSE

VISTA la Convenzione definita ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 4, del D.L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014 e s.m.i. nonché del punto 5 della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64, sottoscritta digitalmente in data 29 luglio 2020 tra il Commissario e la Sogesid S.p.A. (di seguito anche “Convenzione”), con allegato il Programma Operativo di Dettaglio (POD), volta a disciplinare sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario le modalità di attuazione dell’assistenza tecnica e amministrativa garantita dalla Società ai fini della progettazione e realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico, inseriti negli strumenti di programmazione e finanziamento al momento disponibili;

CONSIDERATO che, in particolare, l’art. 3 della citata Convenzione individua le attività garantite dalla Sogesid S.p.A. nelle seguenti:

- a) attività di supporto per il monitoraggio e controllo finalizzato all’aggiornamento dell’avanzamento fisico ed amministrativo di tutti gli interventi di competenza della Struttura commissariale;

- b) supporto tecnico alla Struttura commissariale per la verifica dello stato di esecuzione degli interventi, anche attraverso incontri con gli Enti attuatori e sopralluoghi presso i cantieri;
- c) attività istruttoria relativa alla documentazione progettuale esistente ed eventuale supporto alle attività di adeguamento ed integrazione;
- d) predisposizione di documenti, studi ed elaborati tecnici a supporto della progettazione nonché per la definizione di eventuali indagini tecnico-specialistiche;
- e) assistenza tecnica e amministrativa alla Struttura commissariale per il supporto alle attività dei responsabili del procedimento degli interventi;
- f) assistenza tecnico-specialistica alla Struttura commissariale per il supporto al funzionamento della stazione appaltante con particolare riferimento agli aspetti amministrativi, legali e contabili;
- g) supporto e affiancamento alla Struttura commissariale per assicurare il costante ed efficace raccordo con la competente Direzione generale del Ministero dell'Ambiente e con altri soggetti istituzionali coinvolti;

ATTESO che, per l'effettuazione delle prestazioni richieste dal Commissario, la Sogesid S.p.A. – come previsto dall'art. 3, comma 3 della Convenzione - oltre a mettere a disposizione le competenze tecniche, legali ed amministrative presenti nella sua struttura centrale, ha costituito un nucleo operativo di supporto tecnico-specialistico locale, composto da risorse dotate delle specifiche competenze professionali in grado di affiancare ed integrare la Struttura commissariale;

VISTO l'art. 4, comma 2 della citata Convenzione, il quale prevede che *“qualora si manifesti l'esigenza di ricorrere a ulteriori o diverse prestazioni nell'ambito della assistenza tecnica, il Commissario, tramite il Soggetto Attuatore, ne fa richiesta alla Sogesid che ne verifica la compatibilità, anche economica, con il POD. Ove necessario le parti procedono alla stipula di atti integrativi alla presente convenzione”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del 29 luglio 2020, la scadenza delle attività ivi previste è fissata al 29 luglio 2023, fatte salve eventuali proroghe definite di comune accordo tra le Parti, anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi;

ATTESA l'esigenza, rappresentata dalla Struttura commissariale alla Sogesid S.p.A. in data 12 ottobre 2021, di garantire un supporto specialistico aggiuntivo funzionale all'espletamento dei controlli di I° livello sugli interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico di competenza;

VISTA la nota prot. U-0004553 del 22 novembre 2021, con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso al Commissario la proposta di offerta tecnico-economica per le attività richieste;

VISTA la nota prot. 200737/2021 del 13 dicembre 2021, con la quale il Commissario, considerata la relazione istruttoria del Soggetto Attuatore (prot. reg. n. 199801 del 10 dicembre 2021, ha comunicato l'accettazione della sopra citata proposta presentata dalla Società, chiedendo di dare immediato avvio alle attività ivi previste, nelle more della predisposizione di pertinente atto integrativo alla Convenzione del 29 luglio 2020;

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all'integrazione delle attività oggetto della

Convenzione attuativa del 29 luglio 2020 nei termini previsti dall'art. 4, comma 2 del medesimo atto, prevedendo il rafforzamento del nucleo operativo della Sogesid S.p.A. operante presso la sede della Struttura commissariale, con relativa valorizzazione economica;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto dell'atto integrativo)

1. Per le motivazioni esplicitate in premessa, l'art. 3, comma 1 della Convenzione del 29 luglio 2020, è integrato come segue:

“h) assistenza tecnico-specialistica alla Struttura commissariale funzionale all'espletamento dei controlli di I° livello sugli interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico di competenza.”

Articolo 3

(Programma Operativo di Dettaglio)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio, riportato in allegato, contiene in particolare:
 1. gli obiettivi specifici da conseguire;
 2. l'organizzazione delle attività;
 3. il cronoprogramma delle attività;
 4. l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. La Sogesid S.p.A., per l'attuazione di quanto previsto dal presente atto, utilizza il proprio personale, nonché - ove necessario - consulenti esterni reclutati mediante procedura selettiva pubblica nel rispetto del regolamento interno per il reclutamento del personale.
3. Le eventuali esigenze di variazione del gruppo di lavoro per le attività di assistenza specialistica, da parte del Commissario, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle conseguenti azioni previa comune verifica della relativa compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

Articolo 4

(Durata e decorrenza dell'atto integrativo)

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al 29 luglio 2023, fatte salve eventuali proroghe definite di comune accordo tra le Parti.

Articolo 5

(Fabbisogno finanziario)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, il Commissario stanZIA un importo complessivo massimo pari ad € 66.704,60 (euro sessantaseimilasettecentoquattro/04) oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 81.379,61 (euro ottantunomilatrecentosettantanove/61), come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nel POD.

2. L'importo di cui al comma 1 è da intendersi aggiuntivo rispetto alle somme già assentite dall'art. 6, comma 2 della Convenzione attuativa del 29 luglio 2020.
3. Le somme di cui al comma 1 saranno riconosciute alla Sogesid S.p.A. per l'intero periodo a partire dall'avvio effettivo delle attività intervenuto in data 13 dicembre 2021, come da comunicazione prot. 200737/2021 trasmessa in pari data dal Commissario alla Società, citata nelle premesse.

Articolo 6

(Modalità di determinazione del corrispettivo)

1. I corrispettivi per le attività sono determinati sulla base dei criteri puntualmente declinati nel POD allegato al presente atto, che risultano in linea con quanto disposto dalla delibera CIPE n. 64/2019 citata in premessa.
2. In particolare, le attività sono valutate a vacazione coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e la Sogesid S.p.A., e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021.
4. Rispetto alle attività di cui al precedente comma è prevista, ai sensi dell'art.10, comma 2, lettera B) della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, l'applicazione di una percentuale di costi indiretti pari al 14% dei costi diretti, che potrà essere aggiornata nei termini di cui all'art. 5 dell'Atto modificativo alla predetta Convenzione Quadro, stipulato in data 29 dicembre 2021.
5. L'importo delle trasferte è calcolato aggiungendo all'indennità di trasferta spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, le spese effettivamente sostenute e documentate di viaggio, pernottamento e per pasti strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate. Le trasferte saranno autorizzate secondo le vigenti procedure aziendali ed il relativo corrispettivo verrà riconosciuto trimestralmente in base ai costi delle trasferte effettivamente realizzate nei limiti dell'importo stabilito dalla corrispondente posta finanziaria del quadro economico incluso nel POD.
6. Le spese oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A., esplicitate nei precedenti commi, sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti e riconosciute alla Società entro gli importi massimi stabiliti nei POD allegato al presente atto.
7. Nel caso di modifiche sostanziali che dovessero intervenire rispetto alla Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021, di cui al precedente comma 2, le condizioni ivi previste saranno recepite attraverso la stipula di specifico atto integrativo.

Articolo 7

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'art. 16 della Convenzione del 29 luglio 2020 è integrato e modificato come segue:
“1. Con la sottoscrizione della Convenzione e relativi atti integrativi la Sogesid S.p.A. conferma l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.

2. *Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. conferma che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui alla Convenzione e relativi atti integrativi è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q0832703239000000002086.*
3. *Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è l'Ing. Carmelo Gallo (codice fiscale: GLLCML59A02D086M) nonché il Dott. Massimo Anitori (codice fiscale NTRMSM69E31H501J) quale Procuratore speciale.*
4. *La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare al Commissario entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.*
5. *La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Commissario ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.”*

Articolo 8

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. L'art. 17 della Convenzione del 29 luglio 2020 è modificato come segue:

- “1. *Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della Convenzione e relativi atti integrativi, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.*
2. *Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001. La Società si impegna all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.*
3. *Il Commissario dichiara di aver preso visione della suddetta documentazione di Sogesid S.p.A. pubblicata sul sito istituzionale di quest'ultima, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dalla Convenzione e relativi atti integrativi.*
4. *La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione della Convenzione e relativi atti integrativi, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.*
5. *In ottemperanza alla direttiva sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), di cui al D.M. n. 144 del 17 aprile 2019, ogni disfunzione in ordine all'applicazione del citato Piano triennale di prevenzione della*

corruzione e della trasparenza della Società, e relativi allegati, verrà comunicata ai predetti Dicasteri.”

Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)

1. L'art. 18 della Convenzione del 29 luglio 2020 è modificato come segue:
 1. *Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. 101/2018.*
 2. *Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.*
 3. *Le Parti, nell'ambito delle attività indicate al precedente art. 2 nonché nel relativo POD, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, fatte salve le attività indicate nella nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 28. del GDPR da parte del Commissario alla Sogesid S.p.A., che sarà perfezionata a valle della sottoscrizione del presente atto.*

Articolo 10
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente integrato dal presente atto, rimangono ferme le disposizioni previste dalla Convenzione attuativa del 29 luglio 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELEGATO
Dott. Donato Toma

SOGESID S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Carmelo Gallo

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.